

Indicazioni per il rientro in Italia dall'estero – aggiornamento del 21 dicembre 2020.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, 18 dicembre 2020, 20 dicembre 2020 e DPCM 3 dicembre 2020
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg>
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A07121/sg>

INDICAZIONE 1

Ferme restando le regole relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia, stabilite dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto, 21 settembre, 7 ottobre 2020, 23 novembre 2020, 23 novembre 2020, 18 dicembre 2020, 20 dicembre 2020, sono previste per tutte le persone fisiche che entrano in Italia dai seguenti Paesi (Allegato 20 DPCM 3 dicembre 2020 e Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158):

- **Elenco A** - Città del Vaticano: nessuna limitazione.
- **Elenco B- paesi a basso rischio epidemiologico individuati da apposita ordinanza Ministro delle Salute:** nessun paese al momento.

Elenco C - Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio la Repubblica di San Marino è in Elenco C come i paesi sopraelencati, dai quali chi fa ingresso in Italia deve sottostare alle seguenti disposizioni: compilazione del modulo di ingresso in Italia

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/modulo_rientro_sintetico_18_dicembre.pdf

e presa visione dell'Allegato normativa anti-COVID -19 per rientro dall'estero

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_20_12_2020_1.pdf

REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD: dal 20 dicembre è vietato l'ingresso in Italia alle persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nel Regno Unito e Irlanda del Nord. Coloro che sono rientrati in Italia prima del 20 dicembre, anche se asintomatici, e hanno soggiornato/transitato in tali paesi nei 14 giorni antecedenti all'ordinanza devono comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione di competenza per essere sottoposti a test per SARS CoV-2 mediante tampone.

INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO: dal 21 dicembre alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all'elenco C per motivi diversi da lavoro, assoluta urgenza, salute, (art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c) del DPCM 3/12/2020, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario), ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo.

Oltre a compilare l'autodichiarazione (vedi sopra) è obbligatorio comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza/domicilio il proprio ingresso nel paese.

Elenco D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia:

- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono:

- 1) non avere nessun contatto sociale;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto di residenza/domicilio con un mezzo privato, devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

Per le modalità di comunicazione con i Dipartimenti di Prevenzione competenti fare riferimento alle indicazioni contenute nelle ultime pagine di questo documento.

Ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro non si applicano le restrizioni previste. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia c'è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell'Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d'obbligo.

Le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto né ai lavoratori transfrontalieri. Per ulteriori esenzioni fare riferimento a:

<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

È possibile effettuare una simulazione delle condizioni di rientro in Italia dal sito (in Italiano e Inglese):

<https://infocovid.viaggiasesicuri.it/returningtoitaly.html>

Per l'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, impegnati nelle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10, lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020, che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del sopra citato decreto, è obbligatoria la sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

INDICAZIONE 2

In attuazione al DPCM del 3 dicembre 2020, l'elenco F dei paesi da cui sono vietati l'ingresso e il transito in Italia è soppresso; dai paesi non ricompresi negli Elenchi A – D l'ingresso in Italia è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali, ad esempio: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ricongiungimento familiare/affettivo. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli.

Compilare il modulo:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/modulo_rientro_sintetico_18_dicembre.pdf

e prendere visione della informativa:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_20_12_2020_1.pdf

Per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei **14 giorni** anteriori all'ingresso in Italia nei paesi dell'**Elenco E**, valgono le seguenti disposizioni:

- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

La disposizione non si applica al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto che entrano in Italia, alle condizioni che il transito sia di breve durata (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore, permane l'obbligo di segnalare l'ingresso in Italia). Tale disposizione non si applica, inoltre, agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/26/20A06579/sg>

INDICAZIONE 3

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione

dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M 3 DICEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 GIUGNO 2020
- D.P.C.M. DEL 14 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 LUGLIO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 AGOSTO 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 21 SETTEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 OTTOBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 23 NOVEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 23 NOVEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 18 DICEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20 DICEMBRE 2020
- INDICAZIONI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO EMANATE DAL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I cittadini residenti nei territori della A.S. Friuli Occidentale e Friuli Centrale e possono registrarsi direttamente ai seguenti link:

A.S. FRIULI OCCIDENTALE (Pordenone)

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_11_06-02.html

A.S. FRIULI CENTRALE (Udine)

Distretti dell'Alto Friuli (Carnia, Gemonese-Val canale- Canal del Ferro, San Daniele, Codroipo)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661>

Distretti del Medio Friuli (distretti Udine, Tarcento, Cividale)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=ac05c176-40ee-4eff-b8e6-0406e30ec80f>

Distretti della Bassa Friulana (distretti di Cervignano e Latisana)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=3312d9c2-1966-435e-a299-12728d6c965e>

A.S. GIULIANO ISONTINA: inviare modulo via posta elettronica

FACSIMILE MODULO PER RIENTRO DALL'ESTERO

Dati da comunicare all'Azienda sanitaria per l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria

NOME	
COGNOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
INDIRIZZO DI QUARANTENA	
NUMERO DI TELEFONO	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
PAESE ESTERO DI RIENTRO	
DATA DI ARRIVO IN ITALIA	
MOTIVO DEL VIAGGIO	
PERCORSO DI RIENTRO IN ITALIA	

da inviare via posta elettronica a:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- ASU GIULIANO ISONTINA – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it
Gorizia
- ASU GIULIANO ISONTINA – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
Trieste